

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1. Le autorità competenti designano punti di contatto per la comunicazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni a norma, rispettivamente, degli articoli 80 e 81 della direttiva 2014/65/UE. Esse pubblicano i dati relativi ai punti di contatto sui loro siti web.
2. Le autorità competenti comunicano i dati dei loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati in conformità al paragrafo 1, ad uso delle autorità competenti.

Articolo 2

Richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità richiedente presenta una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato I. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto dell'autorità interpellata.
2. In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.
3. L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a motivare la richiesta.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni da parte del punto di contatto dell'autorità interpellata, tale autorità invia un avviso di ricevimento all'autorità richiedente utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 4

Risposta a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità interpellata risponde a una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica utilizzando il modulo di cui all'allegato III. Salvo diverse disposizioni dell'autorità richiedente, la risposta è trasmessa al punto di contatto dell'autorità richiedente.
2. L'autorità interpellata dà esecuzione alle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni in modo da garantire che si proceda alle necessarie misure regolamentari senza indebito ritardo, tenuto conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere terzi o un'altra autorità.

Articolo 5

Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. Per le comunicazioni relative alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano o il supporto cartaceo o quello elettronico, a seconda di quale dei due sia il più celere, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità interpellata.
2. Qualora l'autorità interpellata preveda un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data della risposta prevista indicata nell'avviso di ricevimento, ne informa l'autorità richiedente.

